



*Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia*

Il Presidente

Consiglio regionale del Lazio INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1443 del 20 ottobre 2022

Al Presidente del Consiglio Regionale
Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE URGENTE (a risposta scritta)

Oggetto: Comune di Atina – provvedimenti in ordine al recesso dal perimetro di contribuenza del Consorzio Valle del Liri

PREMESSO CHE

i consorzi di bonifica sono Enti di diritto pubblico preposti alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, previsti e disciplinati dal regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215; la relativa competenza è attribuita alle Regioni;

l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 15 attribuisce ai consorzi di bonifica, per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali, il potere d'imporre contributi alle proprietà e ciò in forza di quanto al riguardo dispone l'art. 860 del Cod. Civ. il quale stabilisce che *«I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»*;

i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del «piano di classifica»;

il sistema di riparto prevede, quindi, la preliminare individuazione, all'interno del «comprensorio» di bonifica (coincidente con l'ambito territoriale in cui opera l'ente) di un perimetro di contribuenza (coincidente con l'insieme degli immobili destinatari di benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori), e di indici di contribuenza per ciascun immobile;

con la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica”, sono stati disciplinati gli interventi in materia di bonifica integrale e montana rivolti al razionale utilizzo ed alla tutela delle acque, del territorio e dell'ambiente anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi;

la disciplina normativa vigente prevede la costituzione di Consorzi di bonifica sulla base di ambiti territoriali e con il compito di esercitare le funzioni e le attività relative alla progettazione, esecuzione, esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti di irrigazione, nonché alle opere pubbliche di bonifica nonché disciplina le modalità di contribuzione dei proprietari degli immobili che beneficiano degli interventi in questione ad opera dei Consorzi;

il Comune di Atina, in Provincia di Frosinone, ricade nell'ambito del Consorzio di bonifica n. 9 "Valle del Liri" ed ha manifestato, con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 30 ottobre 2019, la volontà di recedere dal Consorzio sulla base di articolate e dettagliate motivazioni comprovanti l'assenza di benefici per la collettività interessata dalla attività del Consorzio ed in particolare ha evidenziato che:

- a) il Consorzio elude da tempo le proprie finalità e i propri compiti istituzionali come è possibile rilevare dallo stato di abbandono degli alvei del torrente Mollarino, del fiume Melfa, del Rio Molle, del Rio Stanco e del Rio Canello documentata da idonea relazione tecnica;
- b) anche il perdurare dello stato di incuria ha influito sui danni ai beni derivanti dallo straripamento del fiume Melfa e del Rio Molle avvenuto nel mese di ottobre 2018;
- c) le richieste di pagamento pervenute sono assolutamente ingiustificate rispetto alle opere eseguite ed ai benefici derivanti, attesa la natura episodica degli interventi e la loro inadeguatezza;

il Comune di Atina ha inoltre rappresentato e documentato l'assenza di interventi da parte del consorzio in occasione di apposite riunioni tenutesi presso le Commissioni Agricoltura e Ambiente e Tutela del Territorio del Consiglio regionale dedicate al tema ed in occasione delle quali sono state esaminate le ragioni poste a fondamento della volontà del Comune di recedere dal Consorzio ma allo stato la Regione non ha ancora assunto alcun provvedimento conseguente;

CONSIDERATO CHE

con specifico riferimento al presupposto per l'applicazione della imposta tributaria da parte del Consorzio, con la sentenza n. 188 del 25 settembre 2018, depositata il 9 ottobre 2018, la Corte Costituzionale – pronunciando l'illegittimità di una norma della regione Calabria nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio", ha avuto modo di sottolineare che *"per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale"*;

in particolare, la suddetta pronuncia ha evidenziato come l'applicazione del tributo e quindi la assoggettabilità a contribuzione debba essere subordinata alla sussistenza del beneficio derivante dall'opera di bonifica da parte del Consorzio;

nei medesimi termini, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17759 del 3 luglio 2019, ha statuito che *"determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio"*;

sulla base di quanto precede ed in ragione dei principi di diritto enunciati dal Giudice delle Leggi e dalla Suprema Corte di Cassazione, è agevole concludere che la contribuzione non può essere imposta per la sola appartenenza al perimetro del Consorzio da parte del Comune ma richiede la sussistenza di un beneficio diretto ed immediato per la comunità interessata;

nel caso in esame del Comune di Atina, l'Ente locale ha ampiamente comprovato le ragioni che giustificano il provvedimento di fuoriuscita dal Consorzio attesa l'assenza di benefici derivanti dalla partecipazione al Consorzio che si è reso oggettivamente inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dalle funzioni istituzionali al medesimo attribuite dalla legge;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale

INTERROGA

Il Presidente della Regione e l'Assessore all'Agricoltura per sapere:

le ragioni per le quali alla data odierna non sia stata assunto un formale provvedimento in relazione alla decisione assunta dal Comune di Atina di uscire dal perimetro di contribuzione del Consorzio Valle del Liri di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 30 ottobre 2019, attese le competenze attribuite in materia alla Regione;

se intendano con l'urgenza che il caso richiede assumere i provvedimenti di propria competenza volti alla presa d'atto e alla contestuale autorizzazione alla modificazione del perimetro di contribuzione del Consorzio Valle del Liri con la esclusione del Comune di Atina per le ragioni esposte.

Roma, li 20 ottobre 2022

Fabrizio Ghera



Giancarlo Righini

